

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	21
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	21
ALLEGATO (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	23

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 aprile 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e

altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Atto n. 394.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2017.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*), che si riserva di integrare alla luce delle eventuali osservazioni formulate dai colleghi e alla luce dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata che, pur essendo stati espressi, non sono stati ancora trasmessi alle Camere.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo scade il 29 aprile prossimo.

Ricorda altresì che il provvedimento è stato assegnato con riserva – in data 28 febbraio 2017 – in quanto privo dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. A tal proposito, la Presidente della Camera, con lettera in data 1° marzo scorso, ha precisato che la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta con l'acquisizione dei suddetti pareri.

Considerato che i predetti pareri non sono stati ad oggi ancora trasmessi, se il rappresentante del Governo concorda, la Commissione potrebbe concludere l'esame

del provvedimento entro la data del 4 maggio prossimo, una volta acquisiti i pareri medesimi.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI, dopo aver assicurato che i suddetti pareri saranno trasmessi in tempi brevi, manifesta la disponibilità del Governo a consentire che la Commissione possa esprimersi entro la data del 4 maggio prossimo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 394)

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottato in attuazione dell'articolo 8 comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124;

considerato che la legge n. 124 del 2015 ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di na-

tura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della medesima legge n. 124 del 2015;

considerato che in questo ambito lo schema di decreto legislativo reca, per taluni aspetti, la disciplina dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui;

richiamati, a tal proposito, gli impegni contenuti nella risoluzione 8-00217 Fiano, Cozzolino, Rizzetto, Pili, Menorello, Pisicchio sullo *status* dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del fuoco volontari approvata dalla I Commissione nella seduta del 18 gennaio 2017;

sottolineata l'esigenza che il Governo, nell'esercizio dei poteri delegati, nei limiti posti dai principi e dai criteri direttivi, recepisca gli impegni contenuti nella richiamata risoluzione;

valutato, a tal proposito, con favore l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), dello schema di decreto in esame che modifica l'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 139 del 2006, nel senso di disporre che gli appositi elenchi ivi previsti siano distinti in due tipologie, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche, vale a dire i cosid-

detti discontinui, in linea con uno degli impegni della citata risoluzione 8-00217;

evidenziato però che viene mantenuta la disposizione del medesimo articolo 6, per cui il personale volontario non è legato all'Amministrazione da un rapporto d'impiego;

ricordato che la citata risoluzione 8-00217 prevedeva un impegno per superare, con riferimento ai discontinui richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la suddetta previsione;

rilevato, quindi, che appare necessario inserire alla novella dell'articolo 6, comma 1, un periodo che specifichi che la disposizione in merito all'assenza di un rapporto d'impiego non si applica all'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche;

osservato che l'articolo 14, comma 2, detta una norma transitoria per l'istituzione dei due elenchi, e che pare necessario coordinarlo con l'articolo 2;

sottolineato che il medesimo articolo 14 richiama come unico requisito per l'iscrizione a tali elenchi, l'iscrizione agli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali, mentre un impegno della citata risoluzione 8-00217 prevedeva come requisito per l'iscrizione all'albo del personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso i comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le esigenze di questi ultimi (i c.d. Discontinui) l'iscrizione presso gli elenchi dei comandi provinciali da almeno tre anni e l'aver effettuato non meno di 120 giorni di servizio, prevedendo, nel contempo, che l'elenco fosse ad esaurimento;

evidenziato che appare necessario adeguare la norma transitoria del comma 2 dell'articolo 14 nel senso dell'impegno della risoluzione 8-00217;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006 nel senso di includere le aree boscate tra gli oggetti dei compiti di prevenzione ed estin-

zione degli incendi affidati a Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recependo il trasferimento dal Corpo forestale dello Stato, assorbito dall'Arma dei Carabinieri, al medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le competenze relative alla lotta attiva contro gli incendi boschivi e al loro spengimento con mezzi aerei, sancito dal decreto legislativo n. 177 del 2016;

evidenziato che pare opportuno un monitoraggio da parte del Governo del corretto esercizio e funzionalità della nuova suddivisione di competenze, anche con riferimento all'uso delle strutture logistiche, al fine di una valutazione su possibili interventi correttivi o integrativi;

sottolineata la necessità di modificare, al fine dell'efficace svolgimento da parte del Corpo nazionale dei compiti ad esso spettanti, anche l'articolo 3 del decreto legislativo n. 139 del 2006 relativo al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso di attribuire al medesimo Capo la funzione di componente effettivo del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché la funzione di coordinamento della Direzione centrale per le risorse umane, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

sottolineato che in varie disposizioni dello schema in esame (ad esempio articolo 3, comma 6 e articolo 4, commi 1 e 3 vengono delineati compiti affidati al Corpo nazionale che richiedono particolari specificità tecniche;

osservato che al proposito rileva in modo particolare l'articolo 4, comma 1, che nel sostituire l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia di interventi di soccorso pubblico al comma 1 affida al Corpo nazionale la « direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano

richieste professionalità tecniche ad alto contenuto specialistico » mentre al comma 2 specifica le diverse tipologie di interventi;

rilevata la necessità, in relazione ai suddetti interventi – anche alla luce delle disposizioni in materia di pericolo di incidenti rilevanti, connessi con la diffusione o il contatto con sostanze pericolose di cui alla direttiva 2012/18/UE recepita dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 – e ai servizi di prevenzione degli incendi, di adeguare la pianta organica del Corpo nazionale con l’inserimento di figure tecniche e specialistiche, quali ad esempio geologi, biologi, chimici e fisici;

preso atto che l’articolo 7, comma 2, novella l’articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 2006, affidando tra l’altro al Corpo nazionale il compito di provvedere agli accertamenti tecnici, all’immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento per i veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova;

ricordato con favore che l’articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la legge di bilancio per il 2017, ha disposto uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l’acquisto e l’ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituendo a tal fine un apposito fondo;

osservato, al riguardo, che sarebbe opportuno prevedere che l’immatricolazione di nuovi veicoli debba essere preceduta da un’attività di programmazione, anche al fine di utilizzare al meglio le suddette risorse stanziare dall’articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

evidenziato che al medesimo articolo 7, comma 2, nonché in altri parti del testo si usano i termini « caserma » e « casermaggio » con riferimento a una struttura civile quale il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

rilevata la necessità di sostituire, all’articolo 7, comma 2, e ovunque ricorrano nel testo, le parole « caserma » e « casermaggio », rispettivamente con le locuzioni « sede di servizio » e « servizi di logistica »;

rilevato che l’articolo 7, comma 3, del provvedimento, novellando l’articolo 31 del decreto legislativo n. 139 del 2006, interviene in materia di uniformi e equipaggiamento prevedendo, tra l’altro, la possibilità di fornire i necessari equipaggiamenti a tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento alla dotazione di dispositivi di protezione e indispensabili ad operare in contesti emergenziali;

rilevato, inoltre, che rimane invece riservata al solo personale che espleti attività operative l’applicazione della previsione che esso sia munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi;

evidenziata, al riguardo, l’opportunità di tenere conto, nella definizione della materia delle uniformi, dell’equipaggiamento e dei distintivi – nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili – della necessità di rendere riconoscibile a terzi tutto il personale che opera, anche con funzioni di supporto, in contesti emergenziali;

valutato con favore che l’articolo 8, comma 1, che sostituisce il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 217 del 2005, eleva al 35 per cento la riserva di posti disponibili per le immissioni di personale in organico al personale volontario iscritto negli appositi elenchi;

preso atto che alla luce dell’alto livello di professionalità conseguito, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiamato in servizio, iscritto nell’apposito elenco, potrebbe essere anche utilmente impiegato nel ruolo degli operatori amministrativi e tecnici (SATI) nonché in quello degli operatori e degli assistenti da impiegare in servizi ausiliari, di supporto, di controllo mezzi e

manutentivi, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per questi ruoli ad eccezione del limite di età;

valutato con favore l'articolo 11, comma 3, che, sostituendo il comma 3 dell'articolo 134 del decreto legislativo n. 217 del 2005, stabilisce che il personale dichiarato totalmente inabile al servizio operativo transiti, a domanda, nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, mantenendo lo stesso livello retributivo e permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio;

osservato al proposito che andrebbe valutata l'opportunità, sotto il profilo dell'economicità e della funzionalità, di reinternalizzare i servizi ausiliari, di supporto e tecnico manutentivi esternalizzati;

rilevato al riguardo che andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere al proposito un adeguato percorso formativo per un corretto reinserimento lavorativo;

osservato che in generale, nel decreto in esame o in ulteriori decreti correttivi o integrativi, andrebbe valutata, nell'ottica della semplificazione che è alla base della legge di delegazione, l'opportunità di una semplificazione dei passaggi di carriera all'interno del Corpo nazionale con una riduzione dei periodi di anzianità necessari per tali passaggi e con la previsione di una progressione economica anche sul piano orizzontale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: «2-bis. All'articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f) è componente effettivo del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2. Al fine dell'efficace svolgimento da parte del Corpo nazionale dei compiti ad esso spettanti, il Capo del Corpo nazionale assolve la funzione di coordinamento della Direzione centrale per le risorse umane, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 »;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), sono aggiunte, in fine, le parole: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 e »;

3) all'articolo 2, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La previsione di cui al precedente periodo, per cui il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione, non si applica all'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche »;

4) all'articolo 14, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: « , in via alternativa, »;

5) all'articolo 14, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3. L'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ad esaurimento e vi possono confluire i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che abbiano effettuato non meno di 120 giorni di servizio. »;

6) all'articolo 4, comma 1, che sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006, sia inserita una disposizione che preveda l'adeguamento, in relazione agli specifici interventi di soccorso pubblico ivi previsti, e dei servizi di prevenzione degli incendi, della pianta orga-

nica del Corpo nazionale con l'inserimento di figure tecniche e specialistiche, quali, ad esempio, geologi, biologi, chimici e fisici;

7) all'articolo 7, comma 2, e ovunque ricorrano nel testo, le parole « caserma » e « casermaggio » siano sostituite, rispettivamente dalle locuzioni « sede di servizio » e « servizi di logistica »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di un monitoraggio sul corretto e funzionale esercizio della nuova divisione di competenze, anche con riferimento all'uso degli strumenti logistici, tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo forestale dello Stato, assorbito dall'Arma dei Carabinieri, al fine di una valutazione su possibili interventi correttivi o integrativi sancito dal decreto legislativo n. 177 del 2016 e recepito all'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema in esame;

b) valuti il Governo, l'opportunità di prevedere possibili progressioni di carriera anche nei ruoli direttivi e dirigenziali delle figure contabili, tecnico amministrative e informatiche (SATI) nonché la loro mobilità verso altre amministrazioni dello Stato;

c) valuti il Governo, all'articolo 4, comma 1, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, l'opportunità di far entrare nel ruolo di aereonaviganti anche gli operatori SAF 2B (soccorritori elitrasportati speleo alpino fluviali);

d) valuti il Governo, all'articolo 6, comma 1, che sostituisce l'articolo 27 del decreto legislativo n. 139 del 2006, l'opportunità di procedere alla registrazione degli stemmi, emblemi e di altri segni distintivi o marchi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche al fine di una loro commercializzazione volta ad incrementare le risorse nel bilancio dello Stato da destinare in modo vincolato alle necessità dei vigili del fuoco;

e) valuti il Governo, all'articolo 7, comma 2, che sostituisce l'articolo 29 del

decreto legislativo n. 139 del 2006, l'opportunità di prevedere che l'immatricolazione di nuovi veicoli ivi prevista debba essere preceduta da un'attività di programmazione, anche al fine di utilizzare al meglio le risorse stanziare dall'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha disposto uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituendo a tal fine un apposito fondo;

f) valuti il Governo, all'articolo 7, comma 3, che novella l'articolo 31 del decreto legislativo n. 139 del 2006, l'opportunità di tenere conto, nella definizione della materia delle uniformi, dell'equipaggiamento e dei distintivi ivi prevista e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, della necessità di rendere riconoscibile a terzi tutto il personale che opera, anche con funzioni di supporto, in contesti emergenziali;

g) valuti il Governo la possibilità che il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiamato in servizio, iscritto nell'apposito elenco, possa godere, alla luce dell'alto livello di professionalità conseguito, di una specifica prelazione per l'accesso al ruolo degli operatori amministrativi e tecnici (SATI) nonché degli operatori e degli assistenti da impiegare in servizi ausiliari, di supporto, di controllo mezzi e manutentivi, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per questi ruoli ad eccezione del limite di età;

h) valuti il Governo all'articolo 11, comma 3, che, sostituendo il comma 3 dell'articolo 134 del decreto legislativo n. 217 del 2005, interviene con disposizioni di garanzia per il transito, a domanda, di personale dichiarato totalmente inabile al servizio operativo nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, l'opportunità di prevedere un adeguato percorso formativo;

i) valuti il Governo, nel decreto in esame o in ulteriori decreti correttivi o integrativi, nell'ottica di semplificazione che è alla base della legge di delegazione, l'opportunità di una semplificazione dei passaggi di carriera all'interno del Corpo nazionale con una riduzione dei periodi di anzianità necessari per tali passaggi e

con la previsione di una progressione economica anche sul piano orizzontale;

j) valuti il Governo l'opportunità di tenere conto degli ulteriori impegni della risoluzione 8-00217 approvata dalla I Commissione nella seduta del 18 gennaio 2017, se e in quanto compatibili con i principi e criteri direttivi della delega.